

COMUNE DI CRODO Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE N. 2 DEL 10 AGOSTO 2023

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239, commi 1, lett. b) 2) e 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 18/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 09/05/2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022, che non presenta un disavanzo di amministrazione;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 11/08/2023 avente come oggetto *“Art. 193 TUEL 267/00 e s.m.i. – salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d'atto del permanere degli equilibri e stato di attuazione di programmi”*;

VISTO l'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che:

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico , con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

DATO ATTO che si è provveduto alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri stabiliti dalle norme contabili per la copertura delle spese correnti e in conto capitale;

DATO ATTO, altresì, che lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo in base a quanto disposto dall'art. 167, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed in particolare, della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario attinente il controllo sul mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché delle attestazioni circa l'inesistenza di debiti fuori bilancio;

RILEVATO che le risultanze della gestione finanziaria per l'esercizio in corso non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibri della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, non richiedendo quindi l'adozione di interventi correttivi da parte dell'organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente come oggetto “*Art. 193 TUEL 267/00 e s.m.i. – salvaguardia degli equilibri di bilancio – presa d’atto del permanere degli equilibri e stato di attuazione di programmi*” così come formulata e trasmessa.

Crodo, 10 agosto 2023

Il Revisore Unico
MARGHERITA ARGENTERO
(firmato digitalmente)

- Firmato digitalmente da ARGENTERO MARGHERITA